

Bruxelles, 7 ottobre 2025
(OR. en)

13075/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0301(NLE)

ECOFIN 1218
UEM 463
FIN 1095
ECB
EIB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Spagna

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021

relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Spagna il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021). La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata mediante le decisioni di esecuzioni del Consiglio del 17 ottobre 2023³, del 14 maggio 2024⁴, del 21 gennaio 2025⁵, del 13 maggio 2025⁶ e del 12 giugno 2025⁷.
- (2) Il 9 settembre 2025 la Spagna ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Spagna ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Spagna a causa di circostanze oggettive riguardano 17 misure.

² Cfr. i documenti ST 10150/21 e ST 10150/21 ADD 1 REV 2 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. i documenti ST 13695/23 INIT, ST 13695/23 REV 1 (en) e ST 13695/23 ADD 1 REV 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. i documenti ST 9303/24 INIT e ST 9303/24 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ Cfr. i documenti ST 17099/24 e ST 17099/24 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁶ Cfr. i documenti ST 8053/25 e ST 8053/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁷ Cfr. i documenti ST 9583/25 INIT, ST 9583/25 ADD1, ST 9583/25 ADD 1 COR 1 e ST 10408/25 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) La Spagna ha spiegato che l'obiettivo 180 della misura C12.I1 (Spazi di dati settoriali e interoperabili di elevato valore) nell'ambito della componente 12 (Politica industriale) è stato modificato a causa della riduzione degli oneri amministrativi connessi all'attuazione dell'obiettivo, dovuta al finanziamento di progetti interoperabili per sfruttare le sinergie e le azioni complementari, che ha portato a una riduzione dei costi ex ante a parità di livello di ambizione. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) La Spagna ha spiegato che nove misure sono ormai parzialmente irrealizzabili nella loro forma attuale a causa della mancanza o dell'insufficienza della domanda. Tra queste vi sono l'obiettivo 223 della misura C14.I2 (Programma di digitalizzazione e intelligence per le destinazioni e il settore del turismo) nell'ambito della componente 14 (Turismo), e il traguardo 236 della misura C15.I1 (Promuovere la coesione territoriale attraverso lo sviluppo di reti: estensione della banda larga ultraveloce), l'obiettivo 238 della misura C15.I2 (Rafforzare la connettività nei centri di riferimento, nei motori socioeconomici e nei progetti di digitalizzazione settoriale), l'obiettivo 239 della misura C15.I3 (Voucher per la connettività per le PMI e i gruppi vulnerabili), l'obiettivo 240 della misura C15.I4 (Rinnovo e sostenibilità delle infrastrutture) e l'obiettivo 243 della misura C15.I6 (Diffusione del 5G: reti, evoluzione tecnologica e innovazione) nell'ambito della componente 15 (Connettività digitale). La questione riguarda anche l'obiettivo 292 della misura C19.I3 (Competenze digitali per l'occupazione) e il traguardo 294 della misura C19.I4 (Professionisti del digitale) nell'ambito della componente 19 (Competenze digitali) e l'obiettivo 344 della misura C23.I3 (Nuove competenze per la transizione verde, digitale e produttiva) nell'ambito della componente 23 (Nuove politiche pubbliche per un mercato del lavoro dinamico, resiliente e inclusivo). La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (6) La Spagna ha spiegato che una misura è stata modificata a causa di oneri amministrativi eccessivi che hanno comportato notevoli ritardi nell'attuazione. La modifica riguarda l'obiettivo 288 della misura C19.I1 (Competenze digitali trasversali) nell'ambito della componente 19 (Competenze digitali). La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) In seguito alle modifiche apportate alle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 e alla riduzione dei costi ex ante, la Spagna ha chiesto l'aggiunta di sei nuove misure. La richiesta riguarda i traguardi 498 e 499 dell'investimento C32.I1 (Mobilità e infrastrutture verdi e sostenibili), i traguardi 500 e 501 dell'investimento C32.I2 (Ripristino delle infrastrutture idriche, ambientali e agricole), l'obiettivo 502 dell'investimento C32.I3 (Opportunità di occupazione per i lavoratori per la ricostruzione e il rilancio socioeconomico dei territori colpiti dalla DANA), il traguardo 503 dell'investimento C32.I4 (Prevenzione e lotta contro le catastrofi naturali: nuova componente spagnola dell'Atlantic constellation (ESCA+)), il traguardo 504 dell'investimento C32.I5 (ICEX DANA e ITEX Aranceles) e il traguardo 505 dell'investimento C32.I6 (Regime ICO per il sostegno alle imprese colpite dalla modifica del contesto tariffario mondiale) nell'ambito della componente 32 (Sostegno alla ripresa e alla resilienza in risposta alle catastrofi naturali). La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (8) La Commissione ritiene che i motivi addotti dalla Spagna giustifichino le modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Valutazione della Commissione

- (9) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (10) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (Rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 40 % della dotazione totale del PRR modificato e al 75 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (11) Le modifiche relative al contributo alla transizione verde riguardano la diminuzione della dotazione per la misura C2.I4 (Programma di rinnovamento e sfida demografica) nell'ambito della componente 2 (Attuazione dell'agenda urbana spagnola: piano di risanamento e riqualificazione urbana) e per la misura C23.I3 (Nuove competenze per la transizione verde, digitale e produttiva) nell'ambito della componente 23 (Nuove politiche pubbliche per un mercato del lavoro dinamico, resiliente e inclusivo). Le modifiche relative al contributo alla transizione verde riguardano anche la dotazione per le nuove misure C32.I1 (Mobilità e infrastrutture verdi e sostenibili) e C32.I2 (Ripristino delle infrastrutture idriche, ambientali e agricole) nell'ambito della componente 32 (DANA). Dato il diverso contenuto di marcatura climatica della misura rafforzata e di quelle ridotte, le modifiche del PRR della Spagna determinano nel complesso un aumento netto del contributo globale all'obiettivo climatico del PRR dal 39,9 % al 40 %. La portata limitata delle modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Contributo alla transizione digitale

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (Rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 25,6 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.

- (13) Le modifiche relative al contributo alla transizione digitale riguardano la diminuzione della dotazione per le misure C15.I1 (Promuovere la coesione territoriale attraverso lo sviluppo di reti: estensione della banda larga ultraveloce), C15.I2 (Rafforzare la connettività nei centri di riferimento, nei motori socioeconomici e nei progetti di digitalizzazione settoriale), C15.I3 (Voucher per la connettività per le PMI e i gruppi vulnerabili) e C15.I6 (Diffusione del 5G: reti, cambiamento tecnologico e innovazione) nell'ambito della componente 15 (Connettività digitale), per le misure C19.I1 (Competenze digitali trasversali), C19.I3 (Competenze digitali per l'occupazione) e C19.I4 (Professionisti del digitale) nell'ambito della componente 19 (Competenze digitali), per la misura C23.I3 (Nuove competenze per la transizione verde, digitale e produttiva) nell'ambito della componente 23 (Nuove politiche pubbliche per un mercato del lavoro dinamico, resiliente e inclusivo). Le modifiche riguardano anche l'eliminazione della misura C15.I4 (Rinnovo e sostenibilità delle infrastrutture) nell'ambito della componente 15 (Connettività digitale).
- (14) Le modifiche relative al contributo alla transizione digitale riguardano anche la dotazione per le nuove misure C32.I2 (Ripristino delle infrastrutture idriche, ambientali e agricole) e C32.I4 (Prevenzione e lotta contro le catastrofi naturali: nuova componente spagnola dell'Atlantic constellation (ESCA+)) nell'ambito della componente 32 (DANA). Dato il diverso contenuto di marcatura digitale della misura rafforzata e di quelle ridotte, le modifiche del PRR della Spagna determinano nel complesso una diminuzione netta del contributo globale all'obiettivo digitale del PRR dal 25,8 % al 25,6 %. La portata limitata di tali modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Costi

- (15) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (Rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (16) L'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è in linea con la natura e la tipologia delle riforme e degli investimenti previsti. Di conseguenza, per la maggior parte delle misure previste dal PRR modificato le stime dei costi sono considerate ragionevoli e plausibili. La Spagna ha fornito informazioni e prove sufficienti del fatto che l'importo dei costi totali stimati non è coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Infine il costo totale stimato del PRR modificato è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale. Per il PRR modificato è pertanto giustificato il Rating B.

Altri criteri di valutazione

- (17) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Spagna non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (18) A seguito della valutazione positiva, da parte della Commissione, del PRR modificato, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (19) I costi totali stimati del PRR modificato della Spagna ammontano a 79 869 593 473 EUR. Poiché l'importo del costo totale stimato del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Spagna, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Spagna dovrebbe essere pari a 79 854 183 024 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Spagna rimane pertanto invariato.

⁸ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

Prestiti

- (20) Il sostegno pari a 83 160 060 000 EUR messo a disposizione della Spagna sotto forma di prestito rimane invariato.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Spagna è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Spagna sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori pertinenti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

- 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
